



N. 04351/2010 REG.SEN.

N. 01343/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2010, proposto da:
Jones Nyarko, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio
eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;

contro

Questura di Bari, Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

- del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura di Bari sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 22.02.2010 (si allega: copia dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno del 22.02.2010 – doc. n. 2);
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il silenzio-rifiuto di cui innanzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A) Con atto notificato e depositato rispettivamente il 3 e 9 sett. del 2010 il

ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 22.2.2010; ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98.

A 1) Il gravame è connotato da talune particolarità. La istanza del 22.2.2010 come depositata agli atti non risulta firmata dal ricorrente, ma proposta da legale di esso ricorrente che dichiara all'uopo "in virtù di mandato conferitemi", mandato che non risulta riportato nella istanza in questione; ritiene comunque il Collegio che eventuali e possibili connessi problemi di irregolarità procedurali siano superabili atteso che nella stessa istanza si fa espresso riferimento ad alta e coeva istanza, questa sì firmata dallo interessato depositata pur essa il 22.2.2010 (datata 19.2.2010), in cui si dichiara di eleggere domicilio presso il legale che poi ha provveduto ad inoltrare la istanza di cui sopra si è detto.

Altra particolarità degna di essere rilevata è che in corso di giudizio l'Amministrazione con nota del 30 Ott. 2010 ha comunicato all'interessato di aver avviato il procedimento amministrativo diretto all'adozione di un provvedimento di rifiuto del chiesto permesso di soggiorno, illustrando espressamente tutte le motivazioni che ad esso rifiuto ortavano. Essa nota risulta gravata dall'interessato nella memoria del 29 Nov. 2010 che non risulta però notificata all'Amministrazione.

La constatazione di cui innanzi non comporta, però, la improcedibilità dell'esperita azione avverso il silenzio rifiuto, atteso che ci si trova di fronte ad un preavviso comunicato ex art. 10 bis legge 241/90 e non già al provvedimento definitivo di rifiuto.

B) Tanto premesso su preliminari questioni procedurali, nel merito l'esperita azione avverso il determinatosi silenzio della p.a. sulla istanza di permesso di soggiorno del 22.02.2010 è fondata.

Il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98. Esse censure sono fondate.

Invero l'art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo ne impone la conclusione mediante provvedimento espresso nel termine di legge, e la legge speciale -l'art. 5 suddetto- contempla il termine di venti giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti.

Tale ultima disposizione letta in combinato disposto con la disposizione generale, impone che entro lo stesso termine venga comunque definito il procedimento in corso. L'amministrazione intimata risulta inadempiente non essendo stata adottata a tutt'oggi alcuna determinazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione sulla istanza dell'interessato del 22.2.2010 ed Ordine alla stessa di provvedere entro il prefissando termine.

Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni (anche per quanto riportato nella narrativa che precede sub A1) per dichiararle irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara la illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Bari in ordine all'istanza dell'interessato del 22.2.2010 e per l'effetto Ordina all'Amministrazione intimata di provvedere sulla medesima con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese di giudizio irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vito Mangialardi, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

Francesco Cocomile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)